



Convenzione Quadro

tra

l'Università degli Studi di Trieste

e

Crismani Koper Doo, Sea Service Srl , Crismani Ecologia Srl

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2021

e

la **Crismani Koper Doo**, in prosieguo denominata "CK", con sede legale in Ankaranska Cesta, 5/A 6000 Koper (SLO), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Nebojša Vajić nato a Koper l'11 agosto 1979, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della CK il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 14 del proprio Statuto,

la **Crismani Ecologia Srl**, in prosieguo denominata "CE", con sede legale in Via Giovanni e Sebastiano Caboto, 19/11 -34147 Trieste (TS), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, rag. Alessandro Bullo, nato a Trieste il 3 ottobre 1964, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della CE, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 23 del proprio Statuto,





la Sea Service Srl, in prosieguo denominata "SSE", con sede legale in Via Giovanni e Sebastiano Caboto, 19/11 –34147 Trieste (TS), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, rag. Alessandro Bullo, nato a Trieste il 3 ottobre 1964, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della SSE, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 23 del proprio Statuto,

di seguito anche indicate "Parti",

premesse che

- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

CK, SSE e CE hanno, tra le finalità statutarie:


- lo studio e attuazione di progetti innovativi per la difesa dell'ambiente e la prevenzione e repressione di inquinamenti marittimi, terrestri ed atmosferici;
- L'intervento volto a ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi degli operatori del comparto industriale;
- Garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro nel comparto degli operatori afferenti alla movimentazione petrolio e prodotti raffinati provenienti da quest'ultimo.

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che CK, SSE e CE possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

convengono e stipulano quanto di seguito

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.



Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Ricerca applicata;
- Attività di terza missione rivolta alla cittadinanza e agli stakeholders sulle tematiche della tutela ambientale, della sostenibilità e dell'economia circolare;
- Tirocini curriculari ed extracurriculari rivolti agli studenti afferenti a varie discipline;
- Supporto e contributi per l'innovazione della didattica e degli insegnamenti nei campi di comune interesse.


Articolo 2 – Obiettivi e progetti

Per quanto concerne la ricerca applicata e la progettazione di comune interesse la collaborazione si concretizzerà estendendo all'intera Università degli Studi di Trieste i termini della rinnovata convenzione tra le società del Gruppo Crismani e il DIA (*prot. 1455, dd 2 maggio 2019*) finalizzata alla collaborazione sulla ricerca applicata.

La concreta attuazione di questo accordo di collaborazione verrà stipulato con singole convenzioni mirate con ogni Dipartimento, le quali costituiranno parte integrante della presente Convenzione Quadro, con l'obiettivo di facilitare il lavoro congiunto di ricerca applicata fra le Parti e i loro rispettivi partner mettendo a disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie.

Sull'attività di supporto alla **Terza Missione** le Parti convengono che:

- UniTS si impegnerà a coinvolgere CK, SSE e CE nelle sue attività di Terza Missione sulle tematiche di seguito delineate:
 - Tutela ambientale;
 - Trattamento rifiuti ed economia circolare;
 - Protocolli di sicurezza nel trasporto, carico/scarico e manipolazione di prodotti petroliferi e/o chimici;



- Sicurezza sugli ambienti di lavoro.
- CK, SSE, CE e i loro partner metteranno a disposizione il loro bagaglio di expertise, professionalità, storico, ricerca e conoscenza del settore di propria competenza per la realizzazione di iniziative dove verrà coinvolta da UniTS;
- CK, SSE, CE si impegnano a coinvolgere e invitare componenti di UniTS in occasione di eventi, workshop e iniziative di divulgazione sulle tematiche di comune interesse, prevedendo la possibilità di richiedere di usufruire degli spazi d'ateneo.

Nell'ambito dei tirocini curriculari ed extracurriculari le società CK, CE e SSE, previ accordi attuativi con l'Università di Trieste, si impegnano a ospitare presso le proprie sedi gli studenti universitari in base alle proprie disponibilità e alle necessità manifestate dai Dipartimenti dell'Ateneo

Infine le società CK, SSE, e CE, nel quadro della collaborazione didattica, metteranno a disposizione di UniTS il loro personale qualificato come supporto alla docenza, docenza integrativa, seminari, conferenze e laboratori.


Come contributo all'innovazione della didattica nei campi di propria afferenza le società suddette, su loro proposta o in base alle necessità di UniTS, potranno valutare una compartecipazione ai costi di taluni insegnamenti o iniziative di formazione sperimentali caratterizzanti dei corsi di laurea.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità



istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.


Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".


La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la





realizzazione.

eventualmente i referenti possono essere designati direttamente nella Convenzione:

Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è il prof. **Paolo Bevilacqua**

Per CK, SS, CE il referente è il dott. **Furio Mattiussi**

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.


Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

Ciascuna Parte della presente Convenzione non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro; è parimenti esclusa ogni garanzia delle altre Parti, anche solidalmente prestata, per le obbligazioni contratte dall'Università.



Articolo 7bis – Codici etici e di comportamento

CK, SSE, CE dichiarano di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo.

Art. 8 – Borse di avviamento alla ricerca

Se ritenuto d'interesse da parte di CK, SSE, CE per lo svolgimento dei programmi di ricerca, i Dipartimenti potranno attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte di CK, SSE, CE. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico di CK, SSE, CE, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.



Se ritenuto di interesse della CK, SSE, CE, potranno essere finanziate borse di dottorato di ricerca, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di



divulgazione scientifica.

Articolo 10 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza l'espresso consenso scritto.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si



impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

Articolo 13 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o





tramite Posta Elettronica Certificata).

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.

Articolo 14 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 15 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Luogo e data: KOPER, 23.11.2021

L'Amministratore e legale rappresentante
della Crismani Koper Doo

V.M.

Luogo e data: TRIESTE, 23.11.2021

L'Amministratore unico e legale rappresentante
della Crismani Ecologia Srl

[Signature]

Luogo e data: TRIESTE, 23.11.2021

L'Amministratore unico e legale rappresentante
della Sea Service Srl



[Signature]

Trieste, 7 DIC. 2021

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Trieste

[Signature]



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 14 della presente Convenzione.

Luogo e data: KOPER, 23.11.2021

L'Amministratore e legale rappresentante
della Crismani Koper Doo

[Signature]

Trieste, 17 DIC. 2021

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Trieste

[Signature]

Luogo e data: TRIESTE, 13.11.2021

L'Amministratore unico e legale rappresentante
della Crismani Ecologia Srl

[Signature]

Luogo e data: TRIESTE, 23.11.2021

L'Amministratore unico e legale rappresentante
della Sea Service Srl

[Signature]